

Norme & Tributi

Inps

Terzo mese di congedo parentale all'80% dal 2025 —p.37

Rottamazione quater

Prossima rata con pagamento entro il 9 giugno —p.36



ALLA CASSA

Il 31 maggio 2025 scade il termine per l'ottava rata della rottamazione quater, ma il pagamento va effettuato entro lunedì 9 giugno per effetto dei festivi e dei cinque giorni di tolleranza.

Top24 Diritto Ai

top24diritto.it

Da rinviare le rettifiche fiscali dei ricavi per resi solo stimati

Reddito d'impresa

Differimento prudenziale all'esercizio in cui la restituzione è effettuata

Applicabile per analogia il Dm 10 gennaio 2018 sul principio Ifrs 15

Luca Gaiani

Rettifiche ai ricavi per resi stimati, rilevanza fiscale da rinviare prudenzialmente all'esercizio in cui la restituzione viene effettuata. In assenza, ad oggi, di un decreto di coordinamento tra nuovo Oic 34 e derivazione rafforzata, le società si stanno orientando a applicare per analogia le disposizioni del Dm 10 gennaio 2018 relativo al principio Ifrs 15. L'equiparazione ad accantonamenti fiscalmente non deducibili della riduzione dei ricavi si affianca alla irrilevanza del provento per attività iscritte a fronte di resi attesi. Le regole, che riguardano Ires e Irap, non si estendono ai contratti estimatori, nei quali il ricavo viene sospeso, anche fiscalmente, fino alla rivendita da parte del cessionario.

Oic 34 e regole fiscali

La principale novità contabile dei bilanci 2024, che comporta ricadute per il reddito di impresa, è costituita dalla prima applicazione del principio contabile Oic 34 sui ricavi. Per le società di capitali che utilizzano la cosiddetta derivazione rafforzata (tutte tranne le micro-imprese rientranti nell'articolo 2435-ter del Codice civile, salvo che non redigano il bilancio in forma ordinaria), le regole fondamentali del principio contabile trovano im-

L'esempio

La gestione dei resi tra bilancio e fisco

VENDITE E RESI

Ricavi	1.000
Potenziali resi stimati	100
Costo beni per resi attesi	60
Futuro valore di mercato resi attesi	35

BILANCIO (SENZA IVA)

Clienti	a Ricavi	1.000
Ricavi	a Fondo Resi	100
Rimanenze resi attesi	a Variazione rimanenze	60
Svalutazione resi attesi	a Fondo svalutazione	25

IRES e IRAP

Variazioni in aumento

• Rettifica ricavi (accantonamento)	100
• Svalutazione resi attesi	25

Variazione in diminuzione

• Variazione rimanenze resi attesi	60
------------------------------------	----

mediata rilevanza ai fini Ires (oltre che per l'Irap). Ad esempio, per individuare la competenza "fiscale" di un servizio, si utilizzerà senza modifiche il criterio dell'avanzamento della prestazione se tale criterio è stato adottato in bilancio in presenza dei requisiti indicati nell'Oic 34, paragrafo 31.

Resi con regole incerte

Restano dubbi irrisolti sulla rilevanza fiscale di taluni corrispettivi variabili, in particolare quelli per resi quantificati per «masse», che, dal 2024, vengono portati a riduzione dei ricavi.

In questi casi, le società hanno iscritto il ricavo per l'importo complessivo al momento di trasferimento di rischi e benefici (in genere, convenzionalmente, alla consegna o spedizione) e hanno poi rettificato la voce A1 (contropartita: fondo oneri) per l'importo che de-

riva dalla stima dei futuri resi. Correlativamente, è stato ripristinato, in una sotto-voce delle rimanenze (attivo e conto economico), l'importo del costo dei beni che corrisponde ai resi attesi. Quest'ultimo è stato infine eventualmente svalutato per allinearli al (futuro) valore di presumibile realizzo.

Derivazione sì o no

Applicando la derivazione rafforzata, questi componenti di reddito, negativi o positivi, in quanto classificati nei ricavi (con segno meno) o nelle rimanenze, dovrebbero avere immediata rilevanza fiscale. Al momento della introduzione di

Per i contratti estimatori i ricavi si iscrivono solo al passaggio sostanziale della proprietà

un analogo criterio contabile per le imprese Ias adopter (principio Ifrs 15), il Mef intervenne con un decreto di coordinamento (10 gennaio 2018) il cui articolo 3 stabilì, in deroga alla derivazione, che la rettifica ai ricavi (A1) per resi è fiscalmente equiparata a un «accantonamento» indeducibile ai sensi dell'articolo 107 comma 4, Tuir; si considerava altrettanto irrilevante (non tassabile) l'attività per resi attesi e le regole si estendevano all'Irap (articolo 4 del Dm).

In mancanza, ad oggi, di un analogo decreto di coordinamento per l'Oic 34 (che comunque si auspica venga emanato rapidamente al fine di dare certezza alla disciplina applicabile), le società si interrogano sul comportamento da tenere per determinare le imposte da versare.

L'approccio più prudente verso cui le società si stanno orientando è quello di ritenere applicabili in via analogica le regole del decreto del 2018 e dunque considerare irrilevanti fiscalmente (Ires e Irap) tutte le poste (sia lo storno del ricavo, sia l'iscrizione della attività per resi attesi, nonché l'eventuale svalutazione di quest'ultima) fino al momento (e per l'importo relativo) in cui i beni saranno effettivamente restituiti. Questa regola non dovrebbe riguardare (Assonime, circolare 30/2023) le vendite con resi «specifici» che sono di fatto equiparate a cessioni sottoposte a condizione (ricavi sospesi fino a quando è certo che il reso non sarà effettuato). Altrettanto non entrano in questo doppio binario i resi da contratti estimatori i cui ricavi, sia nei principi italiani che in quelli internazionali, si iscrivono solo all'atto del passaggio sostanziale della proprietà, cioè alla rivendita da parte del cessionario o alla scadenza del termine per la restituzione.



La verifica della qualificazione degli operatori funziona ancora in modo macchinoso e con richiesta di operazioni umane estenuanti

Osservatorio Impresa e Diritti

GARE DIGITALIZZATE MA PROCEDURE PENSATE PER LA CARTA

di Gabriella M. Racca

Nella relazione al Parlamento il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, ha giustamente magnificato gli effetti della trasformazione digitale dei contratti pubblici. Un dato: nel 2023 senza l'obbligo di utilizzare piattaforme certificate si erano rilevati 60mila operatori economici, nel 2024 sono 400mila, e finalmente si hanno dati puliti e completi da analizzare. Dati utili anche per gli affidamenti diretti, che così potranno essere tracciati per verificarne qualità, costi, tempestività nel perseguimento del risultato di interesse pubblico.

Una rivoluzione, ma non ancora completa. La digitalizzazione è ancora attuata secondo procedure e norme pensate per la carta: spesso è ancora mera dematerializzazione. Cosa potrebbe cambiare la vita delle imprese e dei funzionari pubblici?

Un esempio: la qualificazione degli operatori economici che partecipano alle gare.

Potrebbe essere felicemente automatizzata senza intermediazione umana accedendo alle banche dati pubbliche che detengono i dati sull'impresa. La interoperabilità fra le banche dati sembra semplice: il dato detenuto da una amministrazione diviene accessibile ad un'altra o, anche senza accedere al dato, si riceve la "luce verde" che rileva che l'impresa ha adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi.

Invece no. Ancora non è possibile, e il meccanismo di verifica della qualificazione degli operatori economici funziona ancora in modo macchinoso e con richiesta di operazioni umane estenuanti. Proprio da queste operazioni dobbiamo liberare le imprese ed i funzionari pubblici.

In sintesi: la pubblica amministrazione definisce i requisiti di qualificazione per una determinata gara. Ancora in modo artigianale e caso per caso, mentre potrebbero essere ampiamente standardizzati per tipologie e valori di contratti. Dunque, c'è un Dgue Request, sigla impronunciabile che sta per Documento di gara unico europeo, che a dispetto del nome non è Unico in attuazione del principio del *once only*, è «unico» purtroppo nel senso che per ogni gara la pubblica amministrazione ne predispone uno diverso. Con il Dgue Request si chiede di dichiarare di non essere un terrorista, di non aver commesso reati, di non avere carichi pendenti (assenza cause di esclusione). Poi si chiede di essere in regola con gli adempimenti tributari e contributivi e di possedere le capacità tecniche economiche e finanziarie per poter eseguire quello specifico contratto (requisiti di qualificazione e capacità).

Tutte richieste che per l'80% sono sempre le stesse. Di fronte a questo Dgue Request su piattaforma certificata l'operatore economico compila un Dgue Response spuntando caselle e compilando campi che normalmente costituiscono autocertificazioni. Le vecchie autocertificazioni, che ancora rischiano di indurci a dichiarare il falso (se il dato lo ha una Pubblica Amministrazione perché si chiede al privato di autocertificare?). A questo punto potremmo immaginare che in automatico la Pa verifichi la veridicità delle autocertificazioni. Invece no. Dalla piattaforma della stazione appaltante si passa al Fvoe (altra sigla impronunciabile che sta per Fascicolo virtuale dell'operatore economico in Anac) e per ogni operatore economico da "verificare" si ricarica manualmente il nominativo, col codice fiscale e si apre una tendina con i vari certificati da richiedere; se si è fortunati se ne trova qualcuno non scaduto, ma sempre da scaricare e archiviare. E per fare ciò si deve anche attendere che l'operatore economico (che già ha compilato sulla Piattaforma il suo Dgue Response) entri sulla piattaforma Anac e dia il consenso alle verifiche (per la privacy!). Una procedura così macchinoso perché? Perché la logica è ancora quella della carta e del certificato con una scadenza e non dell'interoperabilità diretta fra banche dati. In questo sistema le vittime sono due: le imprese che per partecipare ad ogni gara devono compilare un Dgue Response e solo con la versione 4.0 (in uso ora è la 2.0) potrà essere scaricato e riutilizzato (oggi ciò è possibile talora solo all'interno della stessa piattaforma) e i funzionari pubblici che devono predisporre il Dgue Request e poi verificare il Fascicolo virtuale.

A cura di Mariana Giordano e Gustavo Visentini

—Continua a pagina 38

Auto a uso promiscuo, vecchio regime anche per proroghe e riassegnazioni

Fisco e lavoro

Una circolare di Assonime illustra le novità normative dopo il decreto Bollette

Cristian Valsiglio

Vecchia tassazione applicabile anche alle auto "riassegnate" a uso promiscuo ad altro dipendente nel 2025. Inoltre tale regime fiscale sarà applicabile non solo nei casi in cui la concessione in uso promiscuo sia avvenuta prima del 1° gennaio 2025, ma anche quando la stessa sia avvenuta nel primo semestre 2025 e riguardi un veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2024.

Assonime, con circolare 12/2025, ha illustrato i recenti interventi in materia di tassazione dell'auto concessa al dipendente a uso promiscuo. La legge di Bilancio ha previsto, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con con-

tratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione dei seguenti coefficienti fiscali: 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria; 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi; 50% in tutti gli altri casi (veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina, gasolio e gli ibridi Hev). In sostanza, il "nuovo regime" si applica in presenza di tutte e tre le seguenti condizioni: la stipula del contratto e l'assegnazione del veicolo avvengono a decorrere dal 1° gennaio 2025 e che il veicolo non sia stato immatricolato in una data antecedente. Tale "nuovo regime" si contrappone a quello vecchio che prevede un coefficiente fiscale, determinato in base alle emissioni di CO₂ del veicolo, secondo le seguenti percentuali: 25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km, 30% per quelli tra 61 e 160 g/km, 50% per la fascia 161-190 g/km e 60% per oltre 190 g/km.

A disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime di tassazione è intervenuta la legge 60/2025 di conversione del decreto Bollette. Come precisato da Assonime, la recente disposizione ha previsto che il "vecchio

regime" si applichi, da un lato, ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024» (regime transitorio) e, dall'altro, ai «veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025» (clausola di salvaguardia).

In entrambi i casi si pone esclusivo interesse al concetto di «concessione in uso promiscuo» del veicolo in un determinato ambito temporale, senza fare alcun riferimento alla «data di stipula del contratto» con il dipendente, né alla «data di immatricolazione» del veicolo stesso, così, a parere di Assonime, vincolando di fatto l'applicazione del regime transitorio e della clausola di salvaguardia a un momento diverso da quello della consegna del veicolo a uno specifico dipendente sulla base di un ben indivi-

Valorizzato il concetto di concessione del bene, differente dalla stipula del contratto e dall'immatricolazione

Norme & Tributi Diritto dell'economia



NT+ DIRITTO
**Cassazione civile: le sentenze di
procedura della settimana**
Le principali decisioni depositate dal 16
al 23 maggio, dall'esecuzione forzata

ed espropriazione presso terzi alle
spese processuali
di **Federico Ciaccafava**
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Composizione negoziata: le misure protettive non diventano cautelari

Crisi d'impresa

**Il Tribunale di Roma
inverte la rotta tracciata
dai giudici di Milano**

**Il ricorso alla tutela cautelare
non può allungare
il termine massimo**

Pagina a cura di
**Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti**

La possibile *consecutio* tra misure protettive e cautelari nella composizione negoziata continua ad agitare la giurisprudenza di merito, tornata a interrogarsi sull'ammissibilità di misure cautelari in successione a misure protettive, aventi contenuto e finalità sostanzialmente coincidenti con le precedenti misure protettive, ove sia necessario per condurre a termine le trattative per il risanamento aziendale.

Il giudice può, difatti, prorogare la durata delle misure protettive per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, fermo restando, in base all'articolo 19, comma 5, del Codice della crisi, il limite massimo di

**Il collegio capitolino
ha letto la richiesta
come un tentativo
di eludere la disciplina
speciale in materia**

240 giorni. A fronte del disallineamento tra questo limite di durata delle misure protettive rispetto a quello massimo della composizione negoziata della crisi (annuale), l'adozione di provvedimenti cautelari, una volta esaurito l'ombrello protettivo delle misure protettive, è parso l'uovo di Colombo per superare questa asimmetria.

In questo senso aveva deciso il Tribunale di Milano (ordinanza del 7 luglio 2024), provvedimento già commentato su queste colonne (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 ottobre 2024), ove si era osservato che il termine di 240 giorni, riferibile ai provvedimenti protettivi, ben potesse essere superato mediante la concessione di misure cautelari aventi il medesimo contenuto.

Secondo il collegio meneghino, le esigenze di protezione sarebbero potute emergere per tutto l'arco temporale in cui opera la composizione negoziata della crisi; sicché la possibilità di estendere la durata del percorso risulterebbe del tutto incoerente se essa non fosse accompagnata da misure idonee a renderne effettivo lo scopo.

A una diversa conclusione è, invece, pervenuto il Tribunale di Roma (ordinanza 19 marzo 2025), che ha giudicato la richiesta di misure cautelari presentata dalla debitrice come un vero e proprio tentativo di eludere la disciplina speciale dettata in materia dal Codice della crisi.

In quel caso, la ricorrente aveva sostanzialmente domandato un'ulteriore proroga delle misure protettive attraverso la loro reiterazione in forma cautelare, assumendo la legittimità di tale operazione in ragione della selettività della tutela cautelare - avanzata con riferimento a un numero determinato di creditori - rispetto alla portata generale di quella protettiva.

Il collegio romano, diversamente, ha evidenziato che - sebbene le misure protettive e cautelari condividano il fine di agevolare lo svolgimento delle trattative - le stesse risultano disciplinate

diversamente. Le prime sono, infatti, regolate da un corpus normativo speciale, che ne delimita rigidamente la struttura e la durata, escludendone la reiterazione per via cautelare, trovando ampia disciplina nell'articolo 18, commi 3, 4 e 5 del Codice della crisi.

Le misure cautelari, invece, sono regolamentate in termini più ampi e meno stringenti, senza previsione di durata massima. Tra le due discipline è, pertanto, possibile individuare un rapporto di specialità, nel senso che, all'interno del vasto (e non tipizzato) genus delle misure cautelari funzionali a «condurre a termine le trattative», le misure protettive costituiscono una *species* caratterizzata dalla specifica funzione di inibire ai creditori l'aggressione (in qualsiasi forma) del patrimonio del debitore. Il rapporto di specialità tra misure protettive e misure cautelari si coglie nel fatto che - ove non esistesse una disciplina speciale delle misure protettive - queste ultime verrebbero attratte in quella generale delle misure cautelari. Al contrario, ove non esistessero le norme in materia cautelare, l'ambito applicativo delle misure protettive rimarrebbe comunque confinato nei limiti disegnati dalla regolamentazione che le riguarda, senza richiamo della disciplina in tema di misure cautelari.

In conclusione, la natura speciale delle misure protettive inibisce una loro protrazione oltre il termine massimo attraverso il ricorso alla tutela cautelare, benché rivolta non *erga omnes*, bensì nei confronti dei soli creditori



Il confronto tra i giudici di merito.
La possibile *consecutio* tra misure protettive e cautelari nella composizione negoziata agitare la giurisprudenza di merito.

**Disallineamento:
c'è asimmetria
tra la durata massima
per il tentativo e la tutela
concessa dal giudice**

che siano risultati indisposti ad accettare, contro buona fede, il tentativo di risanamento. Se questa inibitoria è assicurata da uno strumento dedicato, con previsione di un termine massimo di efficacia, il tentativo di attaccarci una tutela ulteriore con lo stesso oggetto - benché selettiva in relazione a determinati creditori - appare, secondo questa interpretazione, elusiva di una norma di sistema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Misure protettive anche per il fideiussore imprenditore di fatto

Tribunale di Brindisi

**Rivisti i limiti all'estensione
delle misure a protezione
del patrimonio dei terzi**

Nella composizione negoziata si sta progressivamente facendo largo l'estensione delle misure protettive ex articolo 18 del Codice della crisi anche a soggetti diversi dal debitore. In questa prospettiva, la giurisprudenza sta approfondendo le condizioni e i limiti di concedibilità delle misure a protezione del patrimonio dei terzi coinvolti a vario titolo nel tentativo di risanamento.

Sul punto, merita di essere segnalata una recente decisione del Tribunale di Brindisi (decreto 3 marzo 2025), che ha affrontato la questione dei limiti soggettivi delle misure protettive con riferimento, in particolare, alla possibilità di estendere la relativa efficacia al patrimonio di un terzo garante. Dopo aver ribadito che i provvedimenti di protezione hanno un contenuto tipico, i giudici pugliesi hanno anzitutto affermato - sulla scorta dei precedenti del Tribunale di Napoli Nord (ordinanza 24 gennaio 2024) e del Tribunale di Milano (ordinanza 8 febbraio 2025, trattata su «Il Sole 24 Ore» del 4 marzo 2025) - l'impossibilità per il mero fideiussore di accedere a uno strumento rimediabile, destinato specificamente a proteggere il patrimonio del debitore.

Secondo il collegio pugliese, infatti, il legislatore non avrebbe inteso estendere l'ombrello protettivo a soggetti diversi dall'imprenditore, dovendo pertanto la tutela del patrimonio di un garante ritenersi estranea alla *ratio* della norma.

Senonché, nel caso particolare, come quello di specie, in cui il fideiussore non si sia limitato a erogare finanziamenti sporadici, ma, al contrario, abbia sistematicamente conferito liquidità a favore della debitrice, prestando altresì una concreta e continuativa attività di collaborazione al suo interno, lo stesso ben potrebbe aver assunto le vesti di un «imprenditore di fatto» (si veda, in tal senso, Cassazione, n. 21730/2022). Valorizzando questo profilo, il collegio pugliese ha affer-

mato la fruibilità delle misure protettive del patrimonio nel caso di specie, in virtù del principio generale secondo cui, laddove un soggetto, pur non rivestendo formalmente la qualifica di imprenditore, svolga un ruolo operativo e finanziario in modo continuativo nell'impresa, anch'esso potrà considerarsi destinatario delle previsioni contenute nello statuto imprenditoriale, e, di conseguenza, della protezione offerta dall'articolo 18 del Codice della crisi. D'altra parte, ha proseguito la decisione in commento, non sarebbe ragionevole postulare l'ammissibilità di una applicazione "a segmenti" dello statuto laddove l'attività di impresa sia concretamente esercitata, seppur da un imprenditore di fatto. Così, ad avviso dei giudici pugliesi, devono essere inclusi nel perimetro delle misure protettive tutti i beni che, pur non essendo direttamente nella disponibi-

**Il caso del garante
che conferisce liquidità
alla debitrice e presta
attività continuativa
di collaborazione**

lità della debitrice in composizione negoziata della crisi, siano stati concretamente destinati all'esercizio dell'attività di impresa, in linea con la *ratio legis* di preservare i valori aziendali e la loro redditività sul mercato.

A fronte del quadro così sintetizzato, il Tribunale di Brindisi ha confermato le misure protettive anche nei confronti del fideiussore-imprenditore di fatto, contribuendo - in linea con altri precedenti conformi (si veda l'ordinanza del 17 febbraio 2025 del Tribunale di Genova, sul Sole 24 Ore del 4 marzo 2025) - ad estendere l'ombrello protettivo quando ciò sia necessario ad assicurare il buon esito del tentativo di risoluzione della crisi. Si sta così profilando un'ulteriore estensione del corpus normativo applicabile al gestore di fatto, dopo la sua creazione ad opera della giurisprudenza penale e la successiva istituzionalizzazione nell'articolo 2639 del Codice civile, in questo caso non per attribuirvi specifiche responsabilità, bensì - in *bonam partem* - per consentirgli di fruire dei benefici della protezione dall'aggressione patrimoniale dei creditori del debitore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Osservatorio Impresa e Diritti

GARE DIGITALIZZATE MA PROCEDURE PENSATE ANCORA PER LA CARTA

di **Gabriella M. Racca**

— Continua da pagina 34

Chi è chiamato a svolgere queste funzioni già rileva una notevole semplificazione perché almeno c'è un sistema di piattaforme e non si usa più la sollecitazione telefonica dei certificati. Ma quale spreco di tempo e quale lavoro alienante, da cui si potrebbero liberare i funzionari pubblici e gli operatori economici.

Si stimano otto ore di lavoro per ogni operatore economico da verificare. È vero che con l'inversione procedimentale posso verificare solo il vincitore, è vero che nel fascicolo virtuale trovo qualche certificato, ma perché non perseguire il risultato di una qualificazione effettiva e non formale? Su questo aspetto non c'è vincolo europeo, perché la scelta sulle modalità di verifica sono lasciate agli Stati Membri. In Italia nel Codice dei contratti pubblici non si è riusciti ad evitare il goldplating, ossia la scelta di appesantire i vincoli europei,

nonostante la legge delega richiedesse di semplificare. Già il merito creditizio è rilevato con strumenti di intelligenza artificiale che raccolgono ed elaborano dati, rilevano i rischi e solo in caso di valutazione negativa instaurano un contraddittorio con l'interessato. Già la Guardia di Finanza con le Prefetture hanno sperimentato sistemi che permettono di rilevare i rischi e in caso di criticità possono interpellare le imprese e valutare a differenti fini i comportamenti e ove possibile attuare il self-cleaning. Ed è questo che dovrebbero chiedere le imprese per dimostrare la propria affidabilità: un fascicolo virtuale aggiornato direttamente dalle banche dati rilevanti. I valori da garantire sono legalità e qualificazione, perché non farlo con gli strumenti digitali più efficaci, senza appesantire di oneri inutili amministrazioni e imprese?

A cura di **Mariana Giordano
e Gustavo Visentini**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

160°
ANNIVERSARIO

Il Sole
24 ORE

LE NUOVE COORDINATE
DEL MONDO

Una prospettiva ampia, coraggiosa, profonda e sistemica:
il disordine contemporaneo nell'analisi senza sconti di
Giuliano Noci.

Disordine è anche un podcast, disponibile sul sito di
ilsole24ore.com e su tutte le piattaforme audio, e una
serie video per soli abbonati.

Scansiona il qr code
per ascoltare il podcast

IN EDICOLA **DA SABATO 17 MAGGIO** CON IL SOLE 24 ORE **A € 12,90*** E IN LIBRERIA.
*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 17/06/2025. In libreria a € 16,90.

Ordina la tua copia su Primaedicola.it
e ritira, senza costi aggiuntivi
né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama
il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

Shopping

In vendita su Shopping24
offerta: ilsole24ore.com/
disordine

Per trovare l'edicola
più vicina vai su
s24ore.it/24orepoint